

N. R.G. 8555/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1[^] SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Monza, 1[^] Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Leopoldo Litta Modignani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 09.07.2015

da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'**avv. Franco Fabiani**, presso il cui studio in Como, Via Albertoli n. 9 ha eletto domicilio

ATTRICE

nei confronti di

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI SOC. COOP. con sede in Lesmo (P. IVA 00318030137) incorporante dal 20.11.2017 la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO**, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rossi, nel domicilio eletto Carate Brianza, in via F. Cusani n. 18

CONVENUTA

Oggetto: rapporto di conto corrente bancario; illegittimità di condizioni economiche e addebiti - azione di accertamento.



CONCLUSIONI PER L'ATTRICE – DI.PE. S.r.l.

“Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice:

In via principale:

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario n. ██████████ e dal 3.10.2001 sul c/c n. ██████████ per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché la illegittimità di applicazione (fino alla data del 3.10.2001 per il conto ordinario e sul tutte le contabili in atti in ordine al conto sbf) di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito, per entrambi i conti correnti, di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditori (da calcolarsi al tasso sostitutivo ex lege fino alla data del 3.10.2001 e da tale data in avanti, al tasso contrattuale) e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto corrente ordinario intestato alla attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 209.293,30 ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.

In via subordinata:

con espressa riserva di gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario n. ██████████, per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa nonché la illegittimità di applicazione di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica



afferenti sia al conto d'ordine che al conto sbf o anticipo fatture e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditorî al tasso contrattuale e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto corrente ordinario intestato alla attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 80.643,60 (come indicata a pag. 8 – versione 1-allegato 1- della perizia d'ufficio depositata in atti dalla dott.ssa Farina) ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate per i titoli di cui sopra.

In ogni caso: *con vittoria di spese e competenze comprensive di oneri per la consulenza tecnica di parte oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come dovuti, per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”*

*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA BCC DI LESMO

“ Voglia il Tribunale adito, rigettato ogni diversa istanza, così giudicare:

in via preliminare:

accertare e dichiarare l'inaammissibilità delle domande di parte attrice per i motivi di cui in atti;

nel merito:

1) dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione e/o restituzione relativa ai rapporti di cui è causa inter partes per tutti i motivi di cui in atti;

2) previo accertamento dei fatti di causa rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla BCC alla società attrice avendo la banca convenuta operato diligentemente e nel rispetto della normativa vigente;

In via istruttoria: ... (OMISSIS).

In ogni caso: *con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% quale rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/14 ed accessori di legge. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, con riserva di altro produrre e dedurre.”*



MOTIVAZIONE

Osservazioni in fatto – vicende processuali.

1 - La domanda di parte attrice.

██████████ ha promosso la presente vertenza giudiziaria nei confronti di BCC Lesmo in relazione ai seguenti rapporti contrattuali:

- **conto corrente** di corrispondenza n. ██████████, acceso presso la filiale di Arcore in data **15.11.1996**, al quale erano collegate linee di aperture di credito e un conto anticipo fatture salvo buone fine (vedi doc. 3 attrice);

- **conto corrente n. ██████████** aperto in data **3.10.2001**, parimenti assistito da aperture di credito di importo variabile e collegato ad un conto anticipo fatture (vedi doc. 4 att. e rel. CTU di cui si dirà appresso).

Parte attrice, sostenendo la continuità e l'unitarietà dei suddetti rapporti (il primo dei quali in sostanza sarebbe stato trasfuso nel secondo, con un semplice cambio di numerazione), ha dedotto la nullità della clausole economiche non pattuite per iscritto secondo i dettami dell'art. 117 TUB, lamentando altresì l'illegittima capitalizzazione periodica degli interessi., l'addebito della Commissione di Massimo Scoperto e di interessi globalmente superiori al tasso soglia dell'usura.

Rielaborando i dati desumibili dai documenti inviati periodicamente dalla Banca (estratti conto trimestrali e "scalari" – doc. da 6 a 107), con esclusione delle poste ritenute illegittime, ██████████ ha quantificato in € 119.970,87 l'importo degli interessi anatocistici addebitati ingiustamente, indicando altre poste indebite per € 19.456,56 a titolo di spese, € 43.999,78 per CMS, e conteggiando interessi creditori che sarebbero maturati a proprio favore, per un totale complessivo di € 209.293,30, somma per la quale ha richiesto al Tribunale la condanna della convenuta all'annotazione in conto corrente, mediante rettifica del saldo in essere alla data della domanda.

2 – Le difese di BCC di Lesmo.

Costituendosi ritualmente con comparsa depositata il 29.10.2015 la Banca convenuta ha proposto le seguenti argomentazioni ed eccezioni:

2.1 – inammissibilità delle domande di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente ancora aperti, eccezione riferita al solo conto n. ██████████ ancora in essere tra le parti;



2.2 – assenza di continuità e unitarietà tra i due rapporti contrattuali, essendo gli stessi coesistiti per alcuni mesi, tra l'accensione del secondo conto (31.10.2001) e l'estinzione del primo (28.02.2002 – vedi doc. n. 2 conv.);

2.3 – prescrizione di ogni possibile azione di ripetizione fondata sulla gestione del conto [REDACTED], per decorso di ben oltre un decennio dalla sua chiusura;

2.4 – prescrizione degli addebiti effettuati sul conto [REDACTED] anteriori al 09.07.2005, termine della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data della notifica della citazione, con particolare riferimento alle rimesse effettuate dalla società correntista aventi natura “solutoria”, ossia dirette a ridurre esposizioni extra/affidamento (comparsa pag. 6);

2.5 – legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in ossequio ai patti contrattuali e comunque in aderenza alla delibera CICR del 09.02.2000;

2.6 – legittimità della previsione di una Commissione di Massimo Scoperto;

Dopo lo scambio delle memorie integrative e istruttorie, il Giudice ha dato ingresso alla richiesta CTU contabile, affidando l'incarico alla dott. Nadia Farina, come da quesito formulato all'udienza del 10.11.2016, con accertamenti limitati all'andamento del conto corrente [REDACTED] dall'apertura fino all'ultimo estratto conto disponibile, sul presupposto implicito che una perizia sul primo conto, estinto nel febbraio 2002, potesse rivelarsi inutile (vedi ordinanza a verbale).

La relazione peritale, corredata delle risposte del CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, è stata depositata nella data del 20.04.2017, dopo di che la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

*

Considerazioni in fatto e in diritto.

A) Sull'ammissibilità della domanda attorea.

Disattendendo le argomentazioni di parte convenuta, il giudicante ritiene che la domanda proposta da [REDACTED] da qualificarsi come domanda di accertamento del legittimo saldo del conto corrente in essere presso la Banca, con riduzione dell'eventuale importo negativo, oppure con incremento del possibile saldo attivo – sia ammissibile, non sussistendo alcuna logica ragione per cui il correntista, qualora ravvisi la presenza di addebiti per interessi, commissioni e spese non conformi ai patti contrattuali o comunque invalidi per violazione di norme inderogabili, sia costretto ad attendere la chiusura del rapporto prima di poter adire la via giudiziale per la tutela delle proprie ragioni.



In adesione, dunque, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, va riconosciuto l'interesse attuale dell'attrice all'accertamento delle poste illegittime e alla rettifica del saldo, non essendo dette pretese tecnicamente identificabili con l'azione regolata dall'art. 2033 cod. civ., la quale presuppone l'esistenza di effettivi pagamenti indebiti, ossia di spostamenti patrimoniali dal correntista all'istituto di credito secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 24418/2010.

Tra le tante, merita di essere richiamata la motivazione del Tribunale di Torino (sent. 4789/2015), ove con chiarezza e sinteticità si afferma:

“Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l'onere di allegare e provare, non solo l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.

Per contro, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto.

Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.”

B) Sulla presunta continuità tra i due rapporti di conto corrente dedotti in giudizio.

La pretesa della difesa attrice di configurare l'esistenza di un unico rapporto contrattuale, incardinato nell'anno 1996 con il n. di C/C ██████████ e proseguito in continuità fino all'epoca attuale, con il passaggio intermedio di una semplice modifica del numero del conto, è stata confutata dalla convenuta con solidi argomenti e in particolare con la produzione in giudizio dei due diversi documenti contrattuali (doc. n. 2 e 3 conv.), da cui si evince che il secondo rapporto (n. ██████████) venne aperto nell'ottobre del 2001, verosimilmente in previsione dell'ingresso dell'Euro come moneta corrente, mentre il primo fu mantenuto in essere fino al febbraio dell'anno successivo.

In effetti, gli assunti attorei sul punto appaiono velleitari e infondati, non solo per la notazione riguardante la coesistenza per alcuni mesi dei due conti, quanto piuttosto perché, nell'addivenire alla stipula di un nuovo contratto in euro, le parti operarono una radicale ridefinizione delle condizioni economiche, superando molte delle lacune rinvenibili nel precedente modello contrattuale del 1996 e adeguandosi alle disposizioni cogenti del TUB in tema di trasparenza (art. 116 e segg.), con particolare riguardo alla determinazione dei tassi a debito e alla capitalizzazione degli interessi.



In altri termini, il Tribunale deve dare atto della novazione del rapporto contrattuale intervenuta tra le parti, affermando di conseguenza che le vicende del conto ██████████ (svoltesi fino al febbraio del 2002) debbano essere considerate distintamente da quelle del conto ██████████, acceso nell'ottobre del 2001 e ancora in atto.

C) Sull'eccezione di prescrizione.

Ribadito che il conto n. ██████████ venne definitivamente chiuso il 28.02.2002, e rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nella lettera raccomandata dell'avv. Fabiani del 12.12.2013 (doc. 2 att.), risulta evidente che ogni diritto della società correntista derivante dal suddetto rapporto debba considerarsi estinto per maturazione della prescrizione ordinaria decennale alla data del 28.02.2012.

La relativa eccezione ex art. 2946 cod. civ., tempestivamente sollevata in comparsa di risposta dalla convenuta, deve dunque esse accolta.

La Banca, invero, sostiene che anche in ordine all'alto rapporto di conto corrente tuttora attivo (██████████) sia maturata la prescrizione, seppur limitatamente agli addebiti annotati nei rendiconti periodici fino al 9.07.2005, anteriori di un decennio alla data di notifica dell'atto di citazione avversario (09.07.2015).

Detto rilievo non merita di essere condiviso, innanzi tutto perché – a tutto concedere – il corso della prescrizione sarebbe stato comunque interrotto con la raccomandata del 12.12.2013, i cui effetti coprono gran parte del periodo di gestione del conto in parola.

Oltre a ciò, va osservato che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (SSUU n. 24418/10), una rimessa sul conto avente effetto meramente ripristinatorio della provvista concessa dalla banca non costituisce un pagamento rilevante ai fini della maturazione della prescrizione, la quale può essere “innescata” solo da una rimessa avente carattere solutorio in quanto diretta alla riduzione o al rientro da uno sconfinamento dal fido.

Nel caso in esame, e con riferimento alle operazioni annotate tra l'apertura del conto (03.10.2001) e il 12.12.2003, il giudicante non rileva chiare emergenze documentali in ordine all'esistenza delle presunte rimesse solutorie, peraltro indicate solo genericamente dalla banca con richiamo al doc. n. 4 allegato alla memoria ex art. 183/VI n. 1 (estratti anni 2004 e 2005), dovendosi oltretutto rimarcare che l'argomento non è stato affrontato nel corso delle operazioni peritali, né in qualche modo trattato nel confronto conclusivo tra i periti di parte e il CTU.



D) Emergenze della CTU in tema di anatocismo.

Nella relazione peritale la dott.ssa Farina ha analizzato nel dettaglio il contratto di apertura del conto n. ██████████, il cui modulo contrattuale risulta debitamente sottoscritto, comprendendo un articolato testo normativo e un prospetto dettagliato dei principali elementi economici, ovvero i tassi di interesse, le valute, le commissioni e le spese.

Il CTU ha altresì rilevato: “... in detto prospetto è chiaramente esplicitata la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi in regime di reciprocità.”

La Banca ha anche prodotto un estratto della Gazzetta Ufficiale del 3.07.2000 da cui si evince che la BCC di Lesmo aveva optato per l'applicazione della delibera del CICR del 9.02.2000 a decorrere dal 1.07.2000. Tale documento è tuttavia ininfluente ai fini della consulenza tecnica, atteso che il contratto riguarda un rapporto acceso successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata delibera e, come si è già detto, la capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità è prevista nel contratto.”

Sulla base dei predetti rilievi, il Tribunale ritiene di respingere le deduzioni della difesa convenuta, secondo cui la delibera in parola non avrebbe potuto, quale norma di rango secondario, derogare al divieto generale dell'anatocismo disposto dall'art. 1283 cod. civ..

E' agevole osservare, infatti, che l'intervento dell'Autorità Amministrativa era contemplato dall'art. 120 TUB, modificato dall'art. 25 D.lgs. n. 342/99, con il quale – in deroga alla norma codicistica invocata – il legislatore aveva sancito la legittimità dell'anatocismo bancario, affidando appunto al CICR la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi sugli interessi e stabilendo che, in ogni caso, nelle operazioni di conto corrente dovesse essere assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Per quanto concerne, infine, i riflessi della Sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 25 D.lgs. 342/99, laddove veniva introdotta in una sanatoria per le pratiche anatocistiche pregresse, il giudicante si limita a considerare che detta decisione non può in ogni caso investire il contratto di conto corrente ██████████, che – come opportunamente osservato dal CTU – è stato concluso alla fine dell'anno 2001, nel vigore delle nuove disposizioni in materia.

E) Sulla CMS.

Il CTU, nel rispondere alle osservazioni del perito di parte convenuta in ordine alla espunzione dal conto degli addebiti per Commissione di Massimo Scoperto (cfr. rel. pag. 11), ha



rilevato che “... l'unico documento attestante una pattuizione contrattuale in atti è la lettera di apertura del conto corrente in euro del 3.10.2001, cui è allegato un prospetto delle condizioni economiche in vigore .. tra cui la citata CMS trimestrale del 0,25%, senza alcuna precisazione delle modalità di calcolo di detta commissione.

Tale pattuizione è stata evidentemente ritenuta nulla dal Giudice, atteso che nella formulazione del quesito è stata disposta l'esclusione della CMS fino a tutto il 31.12.2009.

Successivamente a tale data la CMS avrebbe potuto essere applicata a condizione che il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo superiore a 30 gg, ai sensi del comma 1, art. 2bis DL 185/2008.

La modifica contrattuale di recepimento della richiamata norma non risulta in atti.

Inoltre è il caso di sottolineare che, per tutto l'anno 2010, i saldi ricalcolati sono rimasti stabilmente a credito del cliente e pertanto non si è verificato alcuno scoperto su cui calcolare la commissione”.

Anche in questo caso, gli obbiettivi rilievi del CTU conducono il Giudice a condividere l'esito della perizia, nei termini più precisi di cui si dirà appresso, con la doverosa precisazione che la questione della legittimità della CMS presenta risvolti alquanto complessi, tuttora assai dibattuti nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Come considerazione generale, va osservato che questo Tribunale richiede normalmente ai CTU di scomputare dal conto corrente gli importi addebitati a titolo di CMS fino al 31.12.2009, sul presupposto che detta commissione – secondo la prassi e le definizioni degli organi di vigilanza pubblicate fino all'emanazione della Legge n. 2 del 2009 - potesse essere applicata esclusivamente come corrispettivo per l'obbligo della banca di tenere a disposizione una determinata provvista di denaro, indipendentemente dall'effettivo prelevamento (così si era espressa anche CASS. n. 870/2006), oppure per l'utilizzo di fondi al di là dell'accordato, cosicché la sua concreta applicazione in misura percentuale fissa sull'intero saldo debitorio avrebbe costituito motivo di nullità per mancanza di causa.

Questa tesi - sostenuta tra gli altri anche da Tribunale di Milano 04.07.2002, Tribunale di Vibo Valentia 16.01.2006 e Tribunale di Lecce 11.02.2005 – tende a scongiurare gli effetti di un possibile aggiramento delle soglie di usura poste dalla Legge 108/1996, soglie determinate attraverso le periodiche rilevazioni della Banca d'Italia, le quali, fino al varo della legge n. 2 del 2009, non includevano nel computo la CMS.



Oltre a ciò, altri orientamenti giurisprudenziali sono univoci nell'affermare che la CMS dovrebbe comunque essere dichiarata nulla per indeterminatezza del suo oggetto, tutte le volte che nel contratto non risultino individuati con precisione, oltre alla misura della commissione stessa, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito (cfr. Tribunale di Treviso n. 3049/16, Trib. Milano n. n. 7255/17 e Trib. Macerata n. 1089/16, tutte richiamate per stralci negli scritti conclusionali di parte attrice).

Nel caso di specie, dunque, il CTU ha dato atto della mancanza di patti contrattuali in ordine alla modalità di calcolo della CMS, il che non consente di determinare se la percentuale dello 0,25% trimestrale dovesse essere conteggiata sulla punta massima di esposizione o sulla quota di provvista non utilizzata oppure sull'importo dello sconfinamento.

Detti elementi di indeterminatezza si riflettono dunque nella nullità della clausola in parola, secondo le disposizioni degli art. 1346 e 1418 comma II cod. civ..

F) Sul ricalcolo dei saldi di conto corrente.

Il CTU ha espletato in modo esaustivo il compito di ricalcolare i saldi del conto ██████████, secondo i parametri dettati dal Giudice, ossia espungendo gli addebiti per CMS, nonché quelli per spese e commissioni non aderenti alle condizioni contrattuali.

Prima di esaminare i dati del conteggio (esposto alla pagina n. 8 della relazione e nelle tabelle di pag. 9 e 10) è opportuno evidenziare che in giudizio non sono stati allegati – come sarebbe stato onere della parte attrice, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 CC – due conti scalari del 2004 e del 2006 e soprattutto tutti gli scalari degli anni 2011 e 2012, mentre il dato di chiusura dei conteggi si colloca temporalmente alla data del 31.03.2013.

Dette lacune documentali non hanno consentito al CTU di effettuare un ricalcolo preciso del saldo (vedi rel. pag. 4), per cui si evince che la società attrice non sia stata in grado di dimostrare l'esistenza di eventuali addebiti illegittimi per i periodi non verificabili.

In realtà, come osservato dallo stesso CTU, l'effetto pratico sulla precisione dei ricalcoli è alquanto limitato, alla luce della circostanza che il conto de quo, dopo avere registrato un costante utilizzo dell'affidamento per circa otto anni, è divenuto stabilmente attivo a partire dal terzo trimestre del 2013 (doc. cit.); l'osservazione è confortata dall'andamento decrescente degli addebiti per interessi manifestatosi in modo sensibile a partire dall'anno 2010 con un dato finale nel primo trimestre 2013 pressoché nullo (vedi tabella pag. 9, colonne dei numeri debitori e dei relativi interessi).



Altro rilievo importante è dato dalla verifica operata dal CTU in ordine ai tassi soglia dell'usura, ove si attesta che “ ... *escludendo tout court la CMS fino a tutto il 2009, il tasso soglia non risulta mai superato*”, conclusione che comprova la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca sotto detto profilo e determina la reiezione di ogni doglianza espressa dalla società attrice sull'argomento.

Tutto ciò premesso, il Giudice – riscontrata la correttezza delle metodologie di calcolo applicate dal perito d'ufficio in contraddittorio con i consulenti di parte – ritiene di accogliere la conclusione rassegnata dalla dott.ssa Farina nella versione n. 1, la quale tiene conto anche delle rettifiche da apportarsi sul collegato conto anticipo fatture, con particolare riguardo alla CMS prevista e applicata su detto conto “vassallo” (vedi rel. pag. 7 e 8).

La suddetta conclusione, a dispetto delle deduzioni di parte convenuta, deve considerarsi manifestamente più logica e attendibile, atteso che le competenze annotate a favore della Banca sul conto anticipi (inclusa la CMS) non possono che essere state trasfuse nei saldi del conto principale, tale essendo il regolamento contrattuale vigente tra le parti, considerato che nel periodo indicato non esistevano altri rapporti attivi tra la Banca e la correntista.

In definitiva, il saldo attivo per l'attrice alla data del 31.03.2013, pari a € 757,63, viene rideterminato in € 80.643,60.

*

Nel decidere la controversia alla stregua delle motivazioni sopra estese, il Tribunale ritiene che l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, con l'esito alterno delle diverse questioni affrontate, giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite, con addebito della residua metà alla Banca convenuta, secondo il criterio della soccombenza, nella misura appresso liquidata in dispositivo e con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, accertata l'applicazione da parte della Banca convenuta, sul rapporto di conto corrente n. [REDACTED], di commissioni e spese non dovute, nei termini di cui in motivazione, **ridetermina il saldo del conto medesimo alla data del 31.03.2013 nell'importo di € 80.643,30 a credito [REDACTED]**, con ogni conseguente effetto, secondo legge e contratto, sull'andamento successivo del conto stesso;



2) in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, dichiara estinti, per decorso della prescrizione ordinaria decennale, i diritti eventualmente spettanti alla società attrice in ordine alla gestione del conto corrente n. [REDACTED];

3) dichiara compensate per metà le spese di causa e condanna la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi Soc. Coop. al pagamento della restante metà nell'importo di € 7.400,00 (su un totale liquidato di € 800,00 per spese e 14.000,00 per compensi) oltre rimborso forfettario (15%), CPA, IVA e successive in pari quota, importo da distrarsi a favore del difensore costituito, avv. Franco Fabiani, ai sensi dell'art. 93 CPC.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Monza, 20 dicembre 2018

IL GIUDICE

dott. Leopoldo Litta Modignani

